



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 570 del 25 giugno 2018

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio
composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro
Cons. Avv. D. Morgante – Membro
Prof. Avv. G. Guizzi - Membro
Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Marilena Rispoli Farina

nella seduta del 4 maggio 2018, in relazione al ricorso n. 863, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. I Ricorrenti, coniugi cointestatari di un conto corrente presso l'Intermediario, rappresentano di aver aperto, in data 24 settembre 2015, presso il medesimo Intermediario un conto deposito denominato *time deposit*, vincolando una somma pari a € 60.000 per dodici mensilità, dopo aver ricevuto rassicurazioni dallo stesso Intermediario circa il basso grado di rischio dell'investimento. Alla scadenza dei dodici mesi, tuttavia, i Ricorrenti apprendevano che l'Intermediario, solo pochi giorni dopo l'attivazione di tale conto, si era avvalso di parte della liquidità ivi

presente per acquistare “*per loro conto*” n. 2.100 di proprie azioni, per un controvalore pari a € 20.013,00; partecipazione di cui chiedevano, nel gennaio 2017, vanamente la dismissione. I Ricorrenti, pertanto, lamentano l’illegittimità del comportamento tenuto dall’Intermediario, in quanto gli stessi non solo non sarebbero stati adeguatamente informati, ma si sarebbero trovati per giunta ad aver acquistato un prodotto finanziario illiquido e assolutamente inadeguato rispetto al loro profilo di investitori e di soggetti di avanzata età anagrafica, oltre che in possesso della sola licenza elementare, per effetto del che essi si sono rivolti all’ACF chiedendo che venga riconosciuto il loro diritto ad essere risarciti per un importo pari a € 4.263,00, senza tuttavia esplicitare i criteri di determinazione di tale *quantum*.

2. In sede difensiva, l’Intermediario ha resistito al ricorso, anzitutto così ricostruendo i fatti occorsi. Gli odierni Ricorrenti, cointestatari di un *dossier* titoli acceso in data 21 giugno 2011, contestualmente sottoscrivevano un contratto quadro relativo al “servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari” e venivano sottoposti a profilatura, da cui emergeva un profilo di rischio medio-basso ed un’esperienza finanziaria media; analogo questionario veniva loro sottoposto il 24 settembre 2015, in sede di attivazione del conto di *time deposit*, dal quale emergeva un profilo di rischio medio ed un’esperienza in materia finanziaria medio-bassa, avendo essi dichiarato di aver già investito in strumenti finanziari, di conoscerne varie tipologie, oltre che di essere consapevoli delle possibili oscillazioni di valore positive e negative del capitale investito in strumenti finanziari. Contestualmente, il marito odierno ricorrente presentava domanda di ammissione alla compagine societaria del Resistente, sottoscrivendo - dopo essere stato debitamente informato ed in modo assolutamente consapevole - n. 2.100 di proprie azioni. Respingendo ogni addebito, l’Intermediario tiene in particolare ad evidenziare che i titoli di che trattasi, all’atto dell’investimento, non solo non erano illiquidi, ma erano anche classificati a “rischio medio”, quindi in linea con il profilo del cliente.

Quanto, poi, all’ordine di vendita rimasto inevaso, l’Intermediario riferisce che fino al 30 giugno 2017 (data dalla quale le azioni in questione risultano trattate sul

sistema multilaterale di negoziazione Hi-Mtf) ordini siffatti hanno potuto trovare esecuzione sull'apposito mercato di negoziazione interno, normato da apposito regolamento, ai sensi del quale la Banca aveva quale proprio ed unico obbligo quello di rispettare, nell'evasione degli ordini di vendita, il criterio cronologico. Tuttavia, essendo stato l'ordine in contestazione inserito nel gennaio 2017 e, pertanto, in data ampiamente successiva rispetto a quella delle ultime cessioni andate a buon fine (8 luglio 2015), esso non ha potuto trovare esecuzione. Da tutto quanto sopra rappresentato, stante la correttezza del proprio operato, l'Intermediario fa conclusivamente conseguire la sua richiesta di rigetto del ricorso per sua infondatezza nel merito.

3. I Ricorrenti ribadiscono, nella sostanza, quanto già sostenuto in sede di ricorso, in particolare segnalando che entrambi i questionari di profilatura non sarebbero stati in realtà da loro compilati, insistendo poi sull'inadeguatezza del prodotto finanziario in rapporto al loro profilo soggettivo, per poi precisare che la richiesta risarcitoria quantificata in € 4.263,00 è pari alla differenza tra il valore di acquisto dei titoli (€ 20.013,00) e quello al momento del ricorso (€ 15.750,00)

4. L'Intermediario in sede di repliche finali ha riaffermato la propria posizione difensiva e la richiesta di rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. Il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito rappresentate.

Dalla documentazione versata in atti emerge che la sottoscrizione della domanda di ammissione alla compagine sociale e della relativa richiesta di acquisto del pacchetto azionario oggetto dell'odierna controversia sono riconducibili ad uno dei ricorrenti (marito) che, nella stessa occasione, risulta aver sottoscritto anche la relativa Scheda prodotto. In ciò si esaurisce il *set* informativo messo a disposizione dell'investitore, il che tuttavia non può ritenersi esaustivo degli obblighi facenti capo ad un intermediario nella prestazione dei servizi d'investimento al fine di consentire alla propria clientela di pervenire a consapevoli scelte d'investimento (v.

in tal senso, *ex multis*, decisioni n. 34 del 3 agosto 2017; 71 del 6 ottobre 2017; n. 107 del 16 novembre 2017; n. 157 del 20 dicembre 2017).

Con riferimento, poi, ai contenuti dei questionari di profilatura, non può non rilevarsi come, nel primo aggiornamento del 5 gennaio 2012, il profilo di rischio dei clienti passi da “medio-basso” a “basso” e, tre anni dopo, vale a dire in sede di profilatura effettuata contestualmente alla sottoscrizione delle azioni di che trattasi, esso diventi, inopinatamente, “medio”, con esperienza finanziaria “medio-bassa” e obiettivo di investimento a “medio termine”. Tale ultima profilatura, in particolare, evidenzia un orizzonte temporale di investimento in massima parte di breve termine e la disponibilità a tollerare una perdita moderata del patrimonio investito. Inoltre, pur riportando risposte di segno positivo in relazione alla conoscenza di vari strumenti di tipo obbligazionario e monetario semplici, azionari (anche in valuta ex euro) e finanziari/previdenziali, in realtà dagli estratti conto disponibili e relativi alle movimentazioni titoli non risultano essere stati effettuati dai Ricorrenti medesimi, in precedenza, investimenti riconducibili a tali tipologie di strumenti finanziari se non, per l'appunto, in azioni dell'odierno Resistente, avendo essi sempre e solo detenuto BOT a 12 mesi. Ciò essendo, non è dato comprendere in base a quale iter logico e valutativo l'Intermediario abbia potuto apprezzare come adeguato l'investimento oggetto delle doglianze degli odierni Ricorrenti rispetto al loro profilo soggettivo, propensione al rischio ed obiettivi d'investimento.

Inoltre, anche la profilatura di un prodotto è presupposto logico per effettuare una congrua valutazione di adeguatezza, in quanto l'intermediario, nella prestazione di un servizio di consulenza, solo dopo aver preventivamente valutato il prodotto e i rischi ad esso sottesi, può verificare se lo stesso risulti o meno effettivamente adeguato al profilo del cliente; nel caso in esame, la classe di rischio attribuita dall'odierno Resistente alle proprie azioni al tempo dei fatti (“media”) non può che destare più di una perplessità, trattandosi comunque di quote di capitale di rischio e, per di più, di strumenti illiquidi, che espongono dunque il cliente alla perdita dell'intero capitale investito e al rischio di non riuscire a disinvestire in tempi ragionevoli la propria partecipazione.

I comportamenti violativi del quadro normativo di riferimento addebitabili all'Intermediario in base alle considerazioni sopra svolte con riferimento alla fase genetica dell'investimento si ritengono, dunque, conclusivamente accertati. Quanto, invece, alle ulteriori doglianze sollevate dai Ricorrenti in merito alla mancata esecuzione degli ordini di vendita successivamente impartiti, dalle risultanze in atti e tenuto conto della scansione temporale degli eventi nel caso di specie, non emergono elementi sintomatici di comportamenti censurabili ascrivibili all'odierno Resistente che possano dare fondamento alla pretesa risarcitoria avanzata.

2. Così valutati i fatti occorsi, il Collegio ritiene conclusivamente il ricorso meritevole di accoglimento come in parte motiva, dichiarando pertanto l'Intermediario tenuto a risarcire ai Ricorrenti un danno quantificato nei termini di cui alla domanda formulata, vale a dire nella differenza tra il valore dell'investimento effettuato (€ 20.013,00) e quello del medesimo investimento alla data del reclamo (€ 15.750,00), per un importo di € 4.263,00, oltre a rivalutazione monetaria per € 89,52 ed interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo.

PQM

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere, a titolo risarcitorio, ai Ricorrenti la somma di € 4.352,52, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre ad interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi